

COMUNE DI SCHEGGINO
Provincia di Perugia

Disposizioni relative al servizio elettorale (artt. 14 e 54, TuoeI)

PROT. N. 4115

IL SINDACO

PREMESSA:

Il combinato disposto degli articoli 14 e 54 del Tuel attribuisce al Comune la gestione di determinati servizi di competenza statale tra i quali il servizio elettorale ed, assegna, al Sindaco, nella sua qualità di Ufficiale di Governo, la funzione di sovrintendere - ovvero coordinare, indirizzare e controllare - "gli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale".

Gli adempimenti e i compiti specifici sono indicati per il servizio elettorale dal decreto del presidente della repubblica 20 marzo 1967, n.223 di approvazione del "Testo Unico delle Leggi recanti norme per la Disciplina dell'Elettorato Attivo e per la Tenuta e la Revisione delle Liste Elettorali".

RILEVATA, nel rispetto dei principi ordinamentali di snellimento, semplificazione e proporzionalità dell'azione amministrativa, l'opportunità di attribuire anche a impiegati comunali la facoltà di sottoscrivere con la dicitura "d'ordine del Sindaco" gli atti certificativi in materia elettorale;

Considerato che la Sig.ra Carla Urbani nell'anno 2009 ha conseguito l'Abilitazione alle Funzioni di Ufficiale di Anagrafe e Stato Civile presso l'Accademia degli Ufficiali di Stato Civile di Castel S. Pietro Terme (BO) e rappresenta, attualmente, l'unica dipendente con delega delle funzioni di ufficiale di anagrafe e dello stato civile, e l'unica dipendente che svolge interamente il Servizio Elettorale del Comune di Scheggino;

RITENUTO che il presente atto sia di competenza sindacale ai sensi dell'articolo 54 del TuoeI;

DECRETA

Art. 1 - Oggetto dell'incarico

1. La sottoscritta dipendente può sottoscrivere gli atti di natura certificativa in materia elettorale, rientranti nella competenza dell'ente e non attribuiti ad altri organi.

Cognome e Nome	Codice Fiscale
URBANI CARLA	

2. Gli atti di che trattasi sono sottoscritti con la formula "d'ordine del Vice Sindaco reggente".

Art. 2 - Trattamento dei dati

1. Il funzionario indicato all'articolo 1 è nominato incaricato al trattamento dei dati relativi al servizio elettorale ed è autorizzato al relativo trattamento dei dati sensibili, giudiziari, nel rispetto degli articoli 62, 63, 64, 65 e 70 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Art. 3 - Informazioni procedurali

1. Ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 7 agosto 1990, n.241:

a) il provvedimento è impugnabile da chiunque vi abbia interesse entro il termine perentorio di sessanta giorni mediante ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale¹ o di centoventi giorni mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato o entro trenta giorni mediante ricorso amministrativo di tipo gerarchico proprio,

per motivi di legittimità e di merito, al Prefetto di Perugia.² Il termine decorre dalla data di notificazione del provvedimento all'interessato o dal giorno in cui sia scaduto il termine di pubblicazione all'albo pretorio da parte degli altri soggetti interessati.;

Il decreto sindacale, munito delle firme e del timbro recante l'effigie dell'Ente, è redatto in unico originale per il deposito presso la casa comunale, previa pubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio dell'ente

Scheggino, li 20.08.2020



IL VICE SINDACO REGGENTE

Fabio Dottori